

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

59.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

INDI

DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	787	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
DE CATALDO ed altri: Modifica dell'articolo 454 del codice civile (1442)	788	
PRESIDENTE	788, 794, 795	
BOATO	789, 794	
BOTIARI	792	
CARPINO	795	
CASINI	789, 790	
DE CATALDO, <i>Relatore</i>	788, 790, 792	
FACCIO	793	
GARAVAGLIA	793, 794	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	788, 790, 792	
		RIZZO 793
		VIOLANTE 795
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 795
		<hr/> <hr/>
		La seduta comincia alle 9.
		ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
		Sostituzioni.
		PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regola-

mento, che per la seduta odierna, i deputati Fabbri Seroni, Quercioli, Reichlin e Trantino sono sostituiti rispettivamente dai deputati Binelli, Sanguineti, Angelini e Macaluso.

Seguito della discussione della proposta di legge De Cataldo ed altri: Modifica dell'articolo 454 del codice civile (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Cataldo ed altri: « Modifica dell'articolo 454 del codice civile ».

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo deciso ieri di rinviare ad oggi la discussione della proposta di legge, per approfondire nel frattempo i problemi emersi dal dibattito. Prego il relatore, onorevole De Cataldo, di voler esprimere in proposito le sue conclusioni.

DE CATALDO, *Relatore*. Signor presidente, ho deciso di formulare in modo diverso, che ritengo più chiaro e puntuale, l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico che avevo presentato, ritirando, pertanto, la formulazione ieri proposta.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole De Cataldo, ha così riformulato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 454 del codice civile è inserito il seguente comma:

« La rettificazione di cui al comma precedente si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che abbia dichiarato che il sesso di una persona è diverso da quello enunciato nell'atto di nascita ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La massiccia pre-

senza dei commissari alla seduta di oggi mi fa comprendere come sia da tutti avvertita l'esigenza di un'attenta valutazione del problema in oggetto, in base alla quale avevo chiesto ieri un rinvio della discussione. Non ho difficoltà ad ammettere che io stesso non avevo ben approfondito la materia, pensando che il dibattito si protrasse più a lungo, consentendo di vagliare opinioni e questioni.

Il rinvio del dibattito ad oggi ha portato ad una riformulazione, da parte del relatore, dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge. Prendo atto di questa nuova stesura, ma devo dire che anch'essa genera in me delle perplessità, in relazione alla norma che viene inserita nel nostro ordinamento; ciò non per ragioni di carattere generale, o morale o altre che potrebbero definirsi « a monte » dello specifico problema in oggetto, né con riferimento alle conseguenze che si determinano sul piano giuridico, che credo siano assai rilevanti e che non vengono regolamentate: i miei dubbi riguardano la validità concreta, obiettiva, della norma che si intende approvare, e su ciò vorrei insistere, per vedere se non sia il caso di esaminare meglio il problema, ad esempio, in seno ad un Comitato ristretto. La questione credo riguardi tutti e non solo il Governo, il quale, pertanto, non si oppone alla prosecuzione della discussione in sede legislativa e si affida alle decisioni della Commissione.

Sento, tuttavia, il dovere di fare alcune considerazioni. In primo luogo, l'articolo unico, così com'è stato riformulato, seppure elimina una certa genericità della norma, non credo renda un buon servizio a coloro che sono in attesa del provvedimento di legge. Sappiamo infatti che sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale hanno ammesso la rettifica degli atti di stato civile solo in caso di errore in cui si sia incorsi nella redazione dell'atto stesso; quindi, manca una norma sostanziale che regolamenti l'ipotesi di mutamento di sesso, a cui si fa riferimento con questa proposta di legge: si introduce così nel nostro ordinamento una disposizione come una sorta di « cavallo di

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1981

Troia », accollando nella sostanza al magistrato l'onere di risolvere il problema sotteso alla norma (poiché si dà per scontato che è la sentenza che accerta l'intervenuta modificazione di sesso) ed aprendo la strada, tra l'altro, a varie interpretazioni giurisprudenziali.

In secondo luogo, il provvedimento di legge non si fa carico degli aspetti sanitari del problema in questione, e quindi, implicitamente, autorizza chi voglia recarsi all'estero per subire un intervento chirurgico a farlo, per poi ritornare in Italia a farsi registrare con un altro sesso. Non vedo come nel nostro ordinamento possa trovare applicazione una norma come quella che stiamo esaminando, mancando alcuni presupposti sostanziali.

Non possiamo - io ritengo - legiferare rimandando i problemi ad un'interpretazione giurisprudenziale che può essere non univoca, e quindi non risolvere la questione. Non esiste nazione che abbia affrontato tale problema in questo modo: quelle che lo hanno preso in considerazione - la Svezia e la Germania - hanno individuato una serie di presupposti, quasi un itinerario in base al quale è possibile giungere ad una soddisfacente soluzione.

Prescindiamo pure dal problema morale e giuridico relativo alla possibilità di cambiamento di sesso, ma dobbiamo preoccuparci di verificare se la norma che si intende varare sia praticabile. A me pare che, per i motivi sopra enunciati, si tratti di una norma tronca. Mi rendo conto della situazione particolare e disperata in cui le persone interessate a questo provvedimento vivono, ma vedo anche che per il desiderio di voler assolutamente approvare entro questa mattina la proposta di legge si rischia di varare una normativa che non è organica e che non farebbe onore al Parlamento.

Potrei aggiungere che la formulazione proposta è generica, che viene interessata la camera di consiglio per una decisione su un punto che non riguarda un errore materiale ma lo *status* di una persona; invece, mi limito a far notare che stiamo facendo una cosa affrettata ed inutile e ad invitare ad un ripensamento. Se oggi

la Commissione fosse disposta a soprassedere all'approvazione di questo provvedimento, il Governo potrebbe impegnarsi a predisporre, in brevissimo tempo, un disegno di legge in materia. Vi invito a riflettere su questo.

CASINI. Non per motivi di schieramento politico ma nel tentativo di ricercare la migliore soluzione possibile del problema, intervengo per esprimere il mio disagio di fronte all'ipotesi di approvazione in termini brevissimi di questo provvedimento. Pur ammettendo che del problema in questione non mi sono occupato in modo particolare, credo di dover esprimere responsabilmente la mia posizione, che è questa: nonostante abbia cercato di approfondire l'argomento, lo stato di disagio, cui ho fatto cenno, invece di diminuire si è accresciuto, per cui non mi sembra che si possa decidere oggi su una materia che è gravissima. Non avevo colto, ad una prima lettura superficiale, la portata del provvedimento, che mi sembrava riguardasse aspetti meramente burocratici, concernenti la necessità di trascrizione di una sentenza passata in giudicato. In realtà, secondo il nostro ordinamento - si tratta poi di vedere se giustamente o meno - il cambiamento di sesso (perché questo è il problema reale, di fondo) non è possibile, e questo sulla base di precise affermazioni scientifiche secondo cui il sesso è determinato da cause biologiche.

BOATO. Questo tipo di giurisprudenza fa riferimento a ricerche ed affermazioni scientifiche oramai superate.

CASINI. Io sto solo rappresentando l'esigenza di riflettere. Sul testo originario della proposta di legge mi ero dichiarato sostanzialmente favorevole, ma una riflessione più attenta mi ha convinto che il tema che ho indicato non sia eludibile; per sgombrare il campo da altre questioni, qui non si parla dell'ermafroditismo vero e proprio, ma si intende affrontare il problema del cambiamento di sesso. La proposta di legge del collega De Cataldo e degli altri componenti il gruppo radica-

le è già abbastanza chiara in questo senso, quando parla di «rettificare un atto esistente nei registri in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia più conforme a quella accertata al momento della nascita»: la realtà attuale non è solo un dato burocratico e con questa disposizione non solo si ammette la possibilità del cambiamento del sesso, ma si indica anche il criterio cui fare riferimento, cioè quello della apparenza, quindi il criterio anatomico (vi sono infatti grossi dubbi sul criterio indicativo della sessualità).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

CASINI. Riconosco che l'emendamento oggi proposto dal relatore riduce in parte il problema, ma si tratta solo di una questione di forma, perché quando si dice che la rettificazione può avvenire anche in forza di una sentenza che abbia dichiarato che il sesso di una persona è diverso da quello enunciato all'atto della nascita o si fa riferimento ad una registrazione erronea, oppure si ammette il cambiamento di sesso (e, traducendo un antico broccardo, ricordo che in tutti i manuali di diritto abbiamo sempre letto che «tutto può fare il legislatore tranne cambiare l'uomo in donna»). Intendo dire che siamo di fronte ad un problema che non è possibile risolvere in poche ore e sotto pressioni esterne. Non so ancora come voterò sul provvedimento perché sono aperto alle argomentazioni che verranno espone nel dibattito, ma ci sono delle domande a cui va data risposta. Innanzi tutto è possibile decidere su una materia come questa senza approfondire la legislazione straniera? Il Governo ha fatto cenno alla legislazione di due paesi; io ho fatto delle telefonate ad alcuni istituti di diritto italiani per avere elementi di informativa e mi è stato detto che il problema è complesso.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è consentito in alcuna nazione del mondo che un uomo sposato possa trovarsi in questa condizione.

CASINI. Passo alla seconda domanda. Per poter decidere serenamente, da legislatore responsabile che conosce il dramma di queste persone, vorrei capire meglio che cosa è il transessualismo, quali ne sono le cause e se vi sono rimedi. La relazione che accompagna la proposta di legge mi pare sia un po' «veloce», in quanto parla di ibridismo sessuale, mentre gli autori dei testi scientifici che ho consultato rapidamente affermano che non esiste ibridismo dal punto di vista biologico. Se usiamo il criterio biologico, è impossibile parlare di cambiamento di sesso, mentre è possibile il mutamento psicologico volontario di sesso, oppure il cambiamento anatomico volontario. Si tratta di cose diverse. Quanto alle cause, la suddetta relazione è anche in questo caso insufficiente, in quanto afferma che vi sono nella patogenesi del transessualismo componenti di carattere genetico, biologico ed endocrino.

DE CATALDO, *Relatore*. Lo dicono i testi di cui lei ha parlato.

CASINI. Secondo tali testi, le tre cause non possono essere sommate e si osserva che nel corso del tempo vi sono state varie interpretazioni. La teoria secondo cui il transessualismo sarebbe da attribuire a motivi endocrini, a cambiamenti ormonali, è superata poiché le cure ormonali che sono state tentate non hanno avuto esito. Anche le cause genetiche sono state scartate, poiché il microscopio elettronico ha messo in evidenza che non vi sono alterazioni di tipo genetico rispetto al fenotipo. Quindi l'alternativa, come anche la relazione indica alla fine, quando parla di patogenesi, è il richiamo a cause di tipo psicologico o psichiatrico, cioè la causa sarebbe da ricercare in disturbi di tipo nevrotico o schizofrenico, provocati, ad esempio, da una madre che voleva a tutti i costi una figlia ed ha allevato un bambino come se fosse stato una bambina, oppure dalla gelosia nei confronti di una sorella maggiore che viene preferita al bambino, oppure dalla singolare intimità del figlio con la madre, insomma da una infanzia patogena.

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1981

Comunque, la diagnosi prevalente investe il terreno psicopatologico, per cui la domanda alla quale dobbiamo rispondere è la seguente: la castrazione è un rimedio? C'è chi risponde di sì, in quanto la castrazione porta ad una soddisfazione degli impulsi nevrotici, evita le complicazioni penali relative alle situazioni esterne, cioè complicazioni che possono innescare meccanismi di turbamento ulteriore, ed allenta il senso di colpa. E questa è in sostanza la tesi sostenuta nella relazione al progetto di legge. Ma per quello che ho potuto appurare, vi è un'opinione prevalente secondo cui, se si tratta di malattia, l'intervento di tipo medico deve tenere conto degli effetti secondari. Infatti, la castrazione determina sensibilità precoce, una minore difesa dell'organismo di fronte a possibili infezioni, eccetera. C'è chi ha scritto che il nevrotico cerca aiuto per essere più efficiente nella sua nevrosi e più punitivo verso se stesso, per cui in caso di intervento la malattia può peggiorare. L'esperienza pratica ha dimostrato che in realtà i disturbi del carattere emergono prima del riconoscimento legale del cambiamento di sesso e dell'operazione chirurgica non cambiano.

La domanda che mi pongo è se non sia necessario un intervento a monte di alta scientificità, che tenda ad eliminare le cause di queste situazioni.

Un'altra domanda, dal momento che siamo in presenza di un fenomeno di costume, riguarda gli effetti sociali di questo provvedimento. Vi sono poi problemi giuridici: che cosa ne facciamo dell'articolo 5 del codice civile e degli articoli 522 e 583 del codice penale, che attualmente prevedono come reato la mutilazione? Può darsi che sia giusto in questo caso fare un'eccezione, ma dobbiamo studiare la questione. Ancora, vi è una connessione tra questo tema e quello della sterilizzazione (altro grosso problema che affiora nel paese e sul quale sono state presentate proposte di legge), anche se ritengo che i problemi possano porsi in modo diverso. Infatti, è vero che dal punto di vista strettamente materiale nell'uno e nell'altro caso c'è il venir meno della ca-

pacità di procreazione, ma per il transessuale lo scopo primario dell'intervento chirurgico è quello di adeguare la realtà fisica alla realtà psicologica, che si ritiene più meritevole di tutela. Esistono poi le questioni, che sono già state sollevate, connesse alla disciplina del matrimonio e dell'adozione. Poiché in questo caso vige il criterio dell'*inaudita altera parte*, per cui si perde certezza del rapporto giuridico, non si può escludere l'eventualità di frodi (basti pensare al caso di un'eredità lasciata all'erede di un determinato sesso). Vi è poi il problema della libertà: una decisione inderogabile in sé è una decisione che incide a fondo sul concetto di libertà, può diventare un vincolo successivo che si paga a caro prezzo.

Non sollevo tutti questi problemi perché mi propongo di dire di no a questo provvedimento, perché per quanto mi riguarda non si tratta di una questione di carattere morale: capisco la sofferenza di queste persone, avendola sperimentata attraverso la mia professione, e mi rendo conto del fatto che un intervento manipolatore che tenti di restituire alla persona una sua integrità, almeno a quel livello che sia possibile e comunque risulti maggiormente umano, è cosa senz'altro positiva.

Dubito però che ciò si possa realizzare con un progetto di questo genere, e soprattutto mi domando se sia giusto decidere su un tema come questo senza un adeguato dibattito pubblico, una consultazione di esperti, un approfondito esame della materia, e magari solo perché ci sono delle persone che manifestano in piazza.

Ho voluto, onorevoli colleghi, esprimere i miei dubbi, e gradirei che mi fosse consentito di riflettere più approfonditamente sul tema in oggetto; se questo non mi sarà consentito, non potrò dare, credo - anche se è sempre possibile che riusciate a convincermi a cambiare opinione -, il mio voto favorevole a questa proposta di legge. Deciderò, quindi, dopo aver ascoltato le varie argomentazioni, se astenermi dalla votazione o votare contro, il che avrebbe per me il significato di sotto-

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1981

lineare che la materia di cui oggi ci occupiamo va esaminata in modo organico, e non affrettato.

DE CATALDO, *Relatore*. Devo ammettere che sono sconcertato dalle osservazioni del collega Casini, tutte da condividere (a parte un maggior approfondimento che si potrebbe fare sotto il profilo scientifico); ma ho già avuto occasione di dire che il problema che si intendeva affrontare era quello di ovviare a quanto oggi si verifica a seguito del comportamento, sia pure non univoco, della giurisprudenza. Nella relazione introduttiva alla proposta di legge è ben chiarito qual è il problema immediato che si intendeva risolvere.

Oggi viene consentito un certo tipo di accertamento che non produce conseguenze: si veda, ad esempio, la sentenza del 1979 del tribunale di Bari, che accerta la modifica del sesso, ed ordina la trascrizione.

Certo, ci sono altri notevoli problemi connessi con la materia in esame: ad esempio quello dell'intervento chirurgico, su cui si discute non da oggi, in giurisprudenza e in dottrina, sotto il profilo delle mutilazioni, e così via. Lasciando impregiudicate queste questioni si tratta di scegliere se dare o meno una speranza ai transessuali, attraverso un intervento legislativo, sia pure ridotto e limitato, ma di qualche efficacia. Bisogna tener presente la realtà dei fatti, e cioè che ci sono decine, o forse centinaia o migliaia di persone che non possono vivere normalmente, perché si trovano in questa equivoca situazione.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se questa disposizione di legge può dare sollievo ad una sofferenza, come cristiano e come cattolico sono d'accordo: ma non so se si debba legiferare per questi motivi.

BOTTARI. Credo che sia questa la prima volta che la nostra Commissione affronta solo un aspetto di una problematica assai vasta, che richiederebbe un approfondimento ben più ampio di quello fatto in questa sede. Se avessimo voluto

esaminare nella globalità la materia della transessualità, avrebbero avuto piena legittimità gli emendamenti che da varie parti politiche - tra cui la nostra - erano stati presentati e che appunto affrontavano problemi collaterali a quello oggetto della proposta di legge. Se tali emendamenti sono stati ritirati, è proprio perché ci è resi conto che oggi si legifera solo su un aspetto particolare della materia, mentre resta aperto il problema della transessualità nel suo complesso.

Oggi intendiamo stabilire che può avvenire una rettificazione anagrafica a seguito di sentenza passata in giudicato, perché c'è un gran numero di persone che hanno ottenuto una sentenza attestante il cambiamento di sesso e non la possono utilizzare, non essendo permessa tale rettificazione. Se volessimo affrontare nella sua complessità tutta la materia potremmo discutere per mesi, mentre, concentrando la nostra attenzione solo su questo aspetto, comunque importante e tutt'altro che marginale, si pone un punto fermo e si creano le condizioni favorevoli per un ulteriore approfondimento. Il sottosegretario Gargani ha parlato di una legge che può alleviare le sofferenze di un gruppo di persone, che lo stesso collega De Cataldo dice di non sapere quante siano in realtà; io credo che nei confronti di queste persone, che chiedono la rettifica della indicazione del loro sesso a seguito di una operazione chirurgica già effettuata, si debba intervenire.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma per risolvere il problema! Torno a dire che con questa norma si affida, invece, alla magistratura la soluzione del problema, il che è abnorme.

BOTTARI. Nessuno di noi si nasconde le difficoltà ed i problemi che restano aperti; ma credo che approvando questo provvedimento possiamo superare delle tensioni e creare le condizioni favorevoli perché il Parlamento possa successivamente affrontare la materia nella sua organicità. In questo senso mi auguro che sia

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1981

il Governo sia le varie forze politiche presentino al più presto delle loro proposte.

FACCIO. Mi meraviglio molto della piega che ha preso la discussione questa mattina e ritengo che, come sempre, si cerchi di evadere dal centro della questione. Il meglio è sempre nemico del bene; una normativa generale nella materia è importantissima, ma intanto ci troviamo di fronte ad una massa di persone che da anni stanno affrontando il loro problema, e se non ve ne è arrivata notizia sarà colpa dei mezzi di informazione! Questa gente vive in condizioni disastrose e deve uscire dalla discriminazione di cui è vittima in tutti i campi; le dottrine scientifiche cui si è fatto riferimento sono continuamente superate da nuove ricerche: allora quale deve essere la soluzione? Il manicomio?

GARAVAGLIA. Non ci sono più, purtroppo.

FACCIO. Bisogna risolvere i problemi più urgenti e poi pensare ad una riforma che sia la migliore possibile; ed i problemi urgenti sono i pestaggi della polizia, lo sfruttamento da parte degli avvocati, la situazione abnorme di vita sociale, l'emarginazione sempre esistita per i diversi nella nostra cultura e che produce sfruttamento e prostituzione, perché è divertente vedere un corpo anomalo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

FACCIO. Questa gente sta peggio degli handicappati: è un dramma accorgersi di avere un corpo diverso da tutti gli altri. La psicologia ricerca le cause nelle condizioni create dalla famiglia, dalla madre, dall'educazione; sono cose importantissime in astratto, ma è sulla realtà della vita quotidiana di queste persone che dobbiamo agire per cercare di strapparle allo sfruttamento, alla violenza, alla sperequazione di cui sono vittime: sono le stesse

famiglie a scacciarle, perché hanno orrore di queste situazioni.

Se è possibile varare una legge che può alleviare delle sofferenze umane, credo si debba vararla: in un secondo momento si approverà una legge organica, perfetta; oggi l'urgenza impone di sottrarre questa gente alle botte della polizia, alla speculazione, allo sfruttamento del loro quotidiano vivere ed ogni minuto perso rappresenta un dramma per una vita umana, a cui bisogna restituire la sua dignità.

RIZZO. Comprendo le preoccupazioni di carattere giuridico del rappresentante del Governo, comprendo invece meno i problemi affrontati dall'onorevole Casini, il quale, affrontando a monte il problema della possibilità del cambiamento di sesso, ha rispolverato una vecchia dottrina secondo la quale chi sente di aver un sesso diverso da quello attribuitogli sarebbe addirittura affetto da malattia mentale! La situazione è ben diversa, perché, se è vero che nella maggior parte dei casi nelle persone vi è piena aderenza e corrispondenza tra i caratteri che individuano il sesso (elemento cromosomico, elemento ormonale, elemento psichico, elemento gonadico) e quindi il sesso è chiaro, non sempre questa corrispondenza è perfetta. Cosa succede quando al momento della nascita viene indicato il sesso? Viene data rilevanza soltanto al sesso gonadico che poi, al momento della nascita, non è sempre evidente, con la conseguenza che il soggetto può vedersi attribuito un sesso giuridicamente ben individuato, mentre la realtà è assai diversa. Ad un congresso di citogenetica, cui ho partecipato, ho sentito dire che non ci sono elementi che permettono di individuare in modo inequivocabile il sesso; ed è stato fatto l'esempio di una donna felicemente sposata la quale, all'accertamento cromosomico, è risultata maschio. Forse solo l'elemento psichico, al di fuori del discorso delle malattie mentali, può essere determinante, cioè il modo in cui il soggetto affronta la posizione di uomo o di donna; quindi, quanto accertato al momento della nascita

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1981

non può considerarsi valido in modo assoluto ed è necessario riconoscere al soggetto il diritto di vedere individuato il suo sesso per quello che è. Questo è quanto si propone la proposta di legge De Cataldo: attribuire al soggetto il sesso che gli è proprio.

È vero, come ha rilevato il sottosegretario, che si pone il problema delle conseguenze giuridiche di questo riconoscimento, ed infatti in tale ottica ieri avevamo presentato degli emendamenti; a questo proposito ci auguriamo che il Governo per primo si faccia promotore di un disegno di legge che disciplini l'intera materia.

Un'ultima considerazione va fatta a proposito dell'articolo 5 del codice civile. Nel momento in cui una sentenza dichiara che il soggetto ha sesso diverso da quello registrato negli atti dello stato civile, vi è il diritto a chiedere quegli interventi chirurgici che consentano il riconoscimento del sesso che in concreto si ha.

Quindi non sussiste a mio giudizio la questione dell'articolo 5 del codice civile e l'interessato, dopo la sentenza passata in giudicato, potrà chiedere di sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici che gli consentano di avere il sesso che gli è proprio anche a livello giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GARAVAGLIA. In maniera un po' « impertinente » ho fatto prima un'osservazione a proposito dei manicomi. Anche quella legge, sotto la pressione incalzante di situazioni che avevano una reale portata sia nell'opinione pubblica sia nella coscienza civile, è stata approvata in modo affrettato, tanto che non sono stati previsti, in termini attuativi, i servizi che erano necessari. È per questo che dico con amarezza che siamo venuti meno ad un dovere morale dello Stato, cioè quello di

rispondere ai bisogni dei cittadini con servizi, e non con leggi che enunciano grandi principi e poi, di fatto, abbandonano il cittadino alle risorse individuali, e talvolta alla disperazione. Quanto al provvedimento in esame, quando abbiamo visto le persone interessate, prima in Commissione e poi in piazza, ci siamo resi conto di trovarci di fronte a questioni che meritavano e meritano una risposta; ma affrontando, con buona fede e competenza da parte di tutti, i problemi ci siamo accorti che diventavano sempre più numerosi, e che si poteva dare solo una risposta parziale, riservandosi di risolvere i problemi restanti con un successivo provvedimento più organico. Da parte del gruppo democristiano non è stato opposto alcun « tabù » su questo tema, come forse ci si aspettava, in quanto si è ritenuto doveroso un intervento capace di adeguare la realtà biologica a quella psichica. Non è stata quindi sollevata alcuna riserva di natura morale da parte nostra, ma solo è stata espressa la preoccupazione derivante da un mancato approfondimento di tutti gli aspetti del problema. Ci siamo trovati oggettivamente in difficoltà ad aderire *tout court* alla proposta di dare per il momento una risposta parziale; per cui credo che la posizione del gruppo della democrazia cristiana sarà articolata. Per quanto mi riguarda, voterò contro l'approvazione della proposta di legge.

BOATO. Mi dispiace, signor presidente, che il collega Baldelli non possa prendere a questo punto la parola per motivi regolamentari, perché, avendo seguito in modo particolarmente attento tutta la vicenda sin dall'inizio dell'iter legislativo della proposta di legge, avrebbe potuto portare una testimonianza che forse avrebbe dato risposta ai problemi sollevati dai colleghi Casini e Garavaglia. I problemi che rimangono aperti sono di natura più generale, mentre diamo per il momento una parziale risposta, positiva, alla questione in esame.

Desidero esprimere la soddisfazione del gruppo radicale per il fatto che la proposta di legge sia giunta alla fine del suo

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1981

iter in questo ramo del Parlamento. Alla collega Garavaglia, che ho ascoltato con attenzione, desidero dire che questa non è una legge che si richiama a grandi principi, e in realtà non risolve tutti i problemi. È una legge che affronta un grosso tema, e lo affronta da un solo versante, evidentemente e consapevolmente limitato, che è quello della possibilità della rettificazione dello stato civile, dopo che una sentenza passata in giudicato abbia accertato il mutamento di sesso. Al di là delle differenziazioni di voto, normali nella dialettica parlamentare, dei problemi che sono a monte ci facciamo tutti carico; aggiungo che per le forze politiche presenti in Parlamento c'è un unico modo di esprimere questa volontà ed è quello di proporre adeguate iniziative legislative. Lo stesso gruppo radicale, che si è fatto carico di questa proposta di legge con un consenso molto ampio, si farà carico di affrontare nuovamente questa tematica. Questa proposta di legge, molto precisa e puntuale, non è stata presentata affrettatamente ma dopo consultazioni politiche con i diversi gruppi parlamentari. Dico questo non per fugare le perplessità manifestate su questioni che rimangono aperte, ma per chiarire la nostra consapevolezza della delicatezza della questione. Pertanto, con la consapevolezza di mettere un primo punto fermo nella materia, ma che altri problemi dovranno essere affrontati, preannuncio il voto favorevole del gruppo radicale.

VIOLANTE. Il gruppo comunista dichiara che voterà a favore della proposta di legge.

CARPINO. Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento di legge, pur facendosi carico della problematica emersa dagli interventi di quei colleghi che hanno espresso delle perplessità. Non vi è alcun dubbio, infatti, che vi sono da affrontare, sulla materia in oggetto, numerose questioni, soprattutto con riferimento agli atti ed ai comportamenti posti in essere prima del cambiamento di sesso. Comunque, allo stato attuale della

situazione, ritengo che una legge, sia pure imperfetta, sia meglio di un vuoto legislativo nella materia. Penso che il problema di fronte al quale ci troviamo questa mattina sia soltanto quello di prendere atto di avvenuti cambiamenti di sesso, e di consentirne l'annotazione negli atti dello stato civile. Gli altri problemi che sono stati evidenziati dovremo cercare di risolverli quanto prima, ed in proposito credo che spetti in primo luogo al Governo farsi promotore di un idoneo progetto di legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà ora direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge De Cataldo ed altri: « Modifica dell'articolo 454 del codice civile » (1442).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boato, Bottari, Cantelmi, Carpino, Casini, De Cataldo, Dell'Andro, Binelli, Felisetti, Fracchia, Garavaglia, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Sanguinetti, Angelini, Revelli, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato, Macaluso e Violante.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
